

Zola Predosa, 06/03/2010

Ordinanza n. 35/prot. n. 5248

## OBBLIGHI DI CONDOTTA E DI DETENZIONE PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI

### IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del territorio comunale aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto che il suolo pubblico per incuria di alcuni proprietari di cani o incaricati della loro custodia, viene spesso insudiciato dagli escrementi animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni, in particolare per bambini e anziani, nonché per il personale comunale addetto alle manutenzioni del verde nei parchi e giardini;

Visto che la contaminazione del suolo con feci di cane pone problemi di salute pubblica, dovuti anche alle possibili infezioni da toxocara canis;

Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati circolare in aree e luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di disturbo al vicinato sia in ore diurne che notturne arrecato da animali domestici, in particolare da cani;

Ritenuto opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000;

Vista l'ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione de cani"; - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2009;

Visto il "Regolamento Comunale per la presenza dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 febbraio 2008;

Visto l'art. 47 del regolamento comunale di Polizia Urbana e l'art. 119 del Regolamento Locale di Igiene;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## O R D I N A

- che dalla data della presente ordinanza i proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani devono attenersi alle seguenti norme di comportamento (divieti e prescrizioni):
  - 1 è vietato abbandonare le deiezioni dei cani lungo le strade urbane, le piazze, i portici, i marciapiedi, i passaggi e attraversamenti pedonali, le piste ciclabili, gli accessi a civili abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini e parchi in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti;
  - 2 è fatto obbligo di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi elencati;
  - 3 è fatto obbligo di munirsi di apposite pinze o palette o contenitori per la raccolta delle deiezioni canine durante l'accompagnamento dei loro animali;
  - 4 è fatto obbligo di adottare i dovuti provvedimenti atti ad impedire che i cani fuoriescano dalle proprietà private;
  - 5 è fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente, cioè senza guinzaglio, i propri cani nei luoghi e nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico ovvero nelle aree private altrui e di uso comune;
  - 6 è fatto obbligo di adottare ogni accorgimento utile ad evitare che gli animali domestici arrechino disturbo alla quiete pubblica diurna e notturna;
  - 7 è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 e di dotare anche di museruola i cani di media e grande taglia in occasione di fiere, feste mercati ed ogni altro luogo in cui vi siano raccolte più persone;
  - 8 è fatto divieto assoluto di condurre cani negli spazi a verde dei seguenti luoghi od aree pubbliche individuabili attraverso appositi cartelli:
    - in tutte le aree scolastiche
    - in tutte le aree circostanti i centri sociali e diurni
    - in metà parco di via Guicciardini
    - nel giardino di Piazza Marconi
  
- i trasgressori alla presente ordinanza saranno passibili dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative come di seguito:
  - di **euro 50,00** (cinquanta) per chi non rimuove gli escrementi dal suolo pubblico e qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici come sopra indicato, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa di **euro 25,00** (venticinque);
  - di **euro 25,00** (venticinque) se non saranno trovati in possesso dell'occorrente (pinza o palette o contenitore) per rimuovere le deiezioni;
  - di **euro 100,00** (cento) per chi non conduce il cane al guinzaglio in tutti i casi previsti dal precedente punto 5 o gli consente la fuga dalla proprietà privata;
  - di **euro 200,00** (duecento) per chi non dota il cane di guinzaglio e museruola nelle occasioni di cui al precedente punto 7;
  - di **euro 150,00** (centocinquanta) nel caso in cui il cane morda altro animale nonché di **euro 250** (duecentocinquanta) se morde una persona;
  - di **euro 50,00** (cinquanta) per chi conduce animali in luoghi od aree pubbliche in cui è vietato;
  - di **euro 100,00** (cento) per chiunque non adotti gli opportuni accorgimenti atti ad evitare che il proprio animale arrechi disturbo alla quiete pubblica;
  -

## **DISPONE**

- Sono incaricati di vigilare e far rispettare la seguente ordinanza, ciascuno secondo le rispettive competenze:
  - il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zola Predosa;
  - il Corpo di Polizia Provinciale
  - gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
  - le Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 23/1989;
  - il personale abilitato al controllo facente parte di specifiche Associazioni Volontarie convenzionate e Associazioni di volontariato in convenzione con il Comune di Zola Predosa ,
  - le Guardie Zoofile di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000,

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Zola Predosa e l'affissione all'albo pretorio comunale.

## **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 gg. dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

## **REVOCA**

la precedente ordinanza n. 181, prot. n. 19789 del 16.09.2006.

F.to: Stefano Fiorini  
SINDACO